

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio nº

2482 del

19/02/2015

Prot no

201405520 del

22/12/2014

Ditta proponente

MARINELLI Umberto s.r.l.

Oggetto

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13,R5) provenienti dalle

attività di scarifica del manto stradale.

Comune dell'intervento

SAN SALVO

Località C.da Prato di San Salvo

Tipo procedimento

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20

del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

D.Lgs. 152/2006 e smi. All.IV p.to 7 lett. zb

Presenti

(in seconda convocazione)

Direttore

avv. C. Gerardis (Presidente)

Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

dott.ssa I. Flacco

Dirigente Servizio Politiche del Territorio

ing. E. Faieta

Dirigente Politiche Forestali:

dott. F. La Civita

Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA

ing. D. Cianca (delegato)

Dirigente Servizio Rifiuti:

Dirigente delegato della Provincia.

ing. G. Piselli

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE Esperti esterni in materia ambientale GC PE ing. Iervese (delegato)

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera

Istruttore

ing, Martini

VEDI ALLEGATO

Relazione istruttoria

Pagina 1



Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta MARINELLI Umberto s.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13,R5) provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale.

da realizzarsi nel Comune di SAN SALVO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Il Comitato nel richiamare le motivazioni declinate nel preavviso di rigetto n. 2449 del 20.11.2014 rileva che le osservazioni fatte pervenire dal richiedente non sono idonee a superare le rilevate criticità localizzative ed insufficienze progettuali.

I presenti si esprimono all'unanimità.

avv. C. Gerardis (Presidente)

dott.ssa I. Flacco

dott. F. La Civita

ing. E. Faieta

ing. G. Piselli

GC PE ing. Iervese (delegato)

ing. D. Cianca (delegato)

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accetamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

0

CR.

Pagina 2

10d. GHA.AU1 - Brandolini (Sambuceti

REGIONE ABRUZZO-GIUNTA REGIONALE

PROGETTI SOGGETTI A V.I.A.-V.A.-Valutazione di Incidenza (V.I.)

Oggetto: "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13,R5) provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale".

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Nome del proponente

Marinelli Umberto srl;

Responsabile dello Studio Preliminare Ambientale

- Galeno Enginering s.r.l.(Dott. Francesco D'Alessandro);

Riferimenti normativi indicati dal proponente

D.Lgs. 152/06 e s. m. ed i- Allegato IV punto 7. lettera zb);

Categoria di opera

"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152".

Giudizio precedente del C.C.R.V.I.A.

In data 20 Novembre 2014 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, sulla pratica di che trattasi ha emesso il giudizio n° 2449 :

- "PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS della L. 241/1990 in quanto il progetto si configura come "modifica sostanziale" all'impianto esistente e contrasta:
- -con i criteri localizzativi della L.R. 45/2007 e ss. mm e ii (P.R.G.R. 11.03.04);
- -la misura MD3 del Piano della Qualità dell'Aria;
- -con l'art. 24, comma 1 p.2 delle NT.A. del P.T.C.P. (zona agricola) e con l'art. 7 comma 3, p.iii delle NT.A. del P.T.A.P. . Inoltre , la gestione del ciclo delle acque risulta progettata in modo insufficiente.

Il Comitato ritiene non opportuna l'applicazione delle disposizioni degli artt. Da 21 a 28 del D.Lgs 152/2006 del testo in vigore, in quanto le motivazioni suddette non possono essere superate neppure attraverso la più approfondita analisi degli aspetti relativi, effettuata con la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il

termine di 10 giorni dal ricevimento del presente giudizio.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo di diniego".

Osservazioni fatte pervenire dal proponente

In data 22 Dicembre 2014, ns. prot. n. 5520/2014 il proponente ha fatto pervenire a mezzo PC la seguente documentazione:

- -ALLEGATO 1-Concessione edilizia;
- -ALLEGATO 2- Autorizzazione emissioni;
- -ALLEGATO 3- Certificato prevenzione incendi;
- -ALLEGATO 4-Autorizzazione Regionale Deposito Oli minerali;
- -ALLEGATO 5- Affitto SABAM;
- -ALLEGATO 6 -Verbale di delibera del C.C. n. 39 del 20.07.2007;



-Osservazioni.

Osservazioni

Per un migliore esame delle stesse, si rimanda al documento integrale, che allegato alla presente và a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel merito, si ritiene utile comunque, porre all'attenzione dell'Autorità competente i seguenti aspetti, riportati dal proponente nella nota riepilogativa:

- 1. "Il parere negativo del CCR-VIA lascerebbe intendere, che si sia scelto di non considerare quelle che sono le caratteristiche del sito. A nostro giudizio, tale parere non tiene sufficientemente cono della natura —di fatto-industriale del sito all'interno del quale esercita le proprie attività, che tra l'altro sono state in passato oggetto di autorizzazione, pareri e concessioni da parte degli organi competenti:...."
 - "...il sito è attivo già dal 1982,insisteva sullo stesso sito la ditta SABAM, azienda anch'essa operante nell'ambito della produzione di conglomerato bituminoso".
- 2. "Si fa notare come la misura MD3 del Piano Regionale di Qualità dell'Aria preveda il —divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx,NOx,CO2 PM10) di cui all'art. 273 comm1 e 2.
 - A detta del proponente: L'intervento proposto dalla ditta MARINELLI Umberto srl, riguarda un impianto esistente, così come ribadito nella documentazione progettuale e nello stesso parere del CCR-VIA. Pertanto a nostro parere non può essere ritenuto una nuova attività..."
- 3. Relativamente al PTCP il proponente riporta che: "A nostro parere il CCR-VIA non ha tenuto conto del fatto che <u>il progetto non comporterà alcun ulteriore consumo di territorio</u>. Etcc."
- 4. In merito alla carenza progettuale del sistema di raccolta delle acque reflue, la ditta MARINELLI Umberto srl ritiene di aver elaborato un progetto conforme a quanto previsto dal D.M. 05.02.2008 e dalla L.R. 31/2010. Qualora etcc

Conclusioni della ditta proponente:

- "Visto che l'area all'interno della quale la Ditta MARINELLI srl esercita le proprie attività è un'area che ha perso irreversibilmente la propria originaria destinazione agraria;
- Visto che gli enti si sono già in passato espressi in termini favorevoli al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività a carattere industriale.
- Visto che l'art. 20 comma 5 del D.Lgs 152/2006 prevede che il CCR-VIA si esprima in merito agli impatti sull'ambiente impartendo eventualmente delle prescrizioni, ritenendo che le stesse saranno poi propedeudiche al rilascio delle successive autorizzazioni da parte degli organi competenti; Si chiede al CCR-VIA di rivedere il proprio parere negativo".

Quanto sopra, le osservazioni del proponente non appaiono tali da giustificare una "riforma" del giudizio precedente. Si rimanda comunque alle valutazioni del C.C.R.V.I.A. per quanto di competenza definitiva.

May the 2